

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLO, BORGHESE

Abrogazione dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero

Presentata il 16 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, è un organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero.

Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei comitati degli italiani all'estero (Comites) nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e con le sue istituzioni. Il CGIE è presie-

duto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si compone attualmente, a seguito di una riduzione dei suoi consiglieri, di 65 consiglieri, eletti direttamente all'estero, e di altri di nomina governativa.

I suoi organi istituzionali sono il Comitato di presidenza (composto, oltre che dal Ministro, dal segretario generale, da quattro vice segretari generali e da undici rappresentanti delle varie aree), le sette Commissioni tematiche, le tre Commissioni continentali, i gruppi di lavoro e l'Assemblea plenaria.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004. Con un emendamento approvato dal Senato della Repubblica avente come oggetto la ridu-

zione delle spese per il CGIE, è stato introdotto l'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che prevede l'ulteriore riduzione dei consiglieri del CGIE dagli attuali 65 e 43. La presente proposta di legge prevede che il citato articolo 19-*bis* sia abrogato in quanto tale diminuzione dei consiglieri non comporta una divisione equa di rappresentanza dei vari Stati

facenti parte del CGIE, in quanto alcuni di essi non sarebbero più rappresentati, come potrebbe accadere, ad esempio, per l'Australia e il Messico.

L'intervento riveste carattere di urgenza, oltre che di necessità, poiché la riduzione dei consiglieri comporta una serie di procedure che non è possibile completare entro la prossima convocazione del CGIE che è prevista per settembre 2015.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato. A decorrere della medesima data di entrata in vigore riacquistano efficacia le disposizioni della legge 6 novembre 1985, n. 368, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



17PDL0033990